

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto  
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23  
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81  
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**  
Via Caprera 8  
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**  
Via Nizza 154  
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**  
Via Piave 66  
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e  
dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**  
Area Marketing territoriale,  
Cultura, Turismo, Agricoltura e  
Sport  
Coordinamento Commissione  
Politiche agricole  
Palazzo Sceriman  
Cannaregio, 168  
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**  
Via Aurora 43,  
00187 ROMA

**Oggetto: Domanda unica 2022 - pagamento anticipo PAC per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e modificazioni al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022**

## **1. Premessa**

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 2022/1352, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2022, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2022.

L'erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

## 2. Pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I;
- il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo V;
- qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III, atteso che l'esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond di spesa.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Si rammenta che ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore di 0,5259 fissato dal punto 3 della circolare AGEA prot. 42855 del 27 maggio 2022.

Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, per l'anno 2022 **NON** occorre procedere all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015, atteso che il massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna) per l'anno 2022 è uguale a quello fissato per l'anno 2021, come da prospetto sottostante:

Campagna	Campagn a 2015	Campagn a 2016	Campagna 2017	Campagna 2018	Campagna 2019	Campagna 2020	Campagna 2021	Campagna 2022
<b>Massimale nazionale allegato 2 Reg. (UE) n. 1307/2013 (in migliaia di EUR)</b>	3.902.039	3.850.805	3.799.540	3.751.937	3.704.337	3.704.337	3.628.529	3 628 529
<b>Percentuale convergenza esterna</b>		0,9869	0,9867	0,9875	0.9873	N.A.	0,9796	N.A.

### 3. Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

Come già riportato in premessa, è possibile erogare l'anticipo solo se le verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono state ultimate.

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo deve essere calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione, tra l'altro, per il regime di pagamento di base e il regime per i piccoli agricoltori. Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rammenta, inoltre, che il requisito di agricoltore in attività costituisce **un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento**. Nella circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni e integrazioni sono riportate le scadenze entro le quali eseguire le istruttorie in ragione dei diversi procedimenti amministrativi.

### 4. Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato DM.

In ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

## **5. Modalità di calcolo dell'anticipo**

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità previste dalla regolamentazione UE in base alla quale è necessario evitare pagamenti in eccesso ai beneficiari e recuperare rapidamente ed efficacemente le eventuali somme indebitamente erogate, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, si richiama l'attenzione degli Organismi pagatori sull'esigenza, in sede di pagamento degli anticipi, di assumere ogni adeguata cautela, quale la sottoposizione degli anticipi stessi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi. Delle cautele adottate debbono essere informati i beneficiari.

Si richiama, inoltre, il principio in base al quale l'Amministrazione - in autotutela - può comunque modificare le proprie determinazioni alla luce delle conclusioni istruttorie, compresa l'entità del contributo già erogato, al fine di garantire il rispetto dei massimali nazionali di spesa previsti dalla Regolamentazione UE.

Si rammenta, inoltre, che come precisato dai Servizi della Commissione con il documento n. ARES(2022) 4259148 del 9 giugno 2022, per l'esercizio finanziario 2023 (domanda unica 2022) **NON** si applica alcuna riduzione per la disciplina finanziaria, utilizzata nelle precedenti campagne per la costituzione della riserva di crisi a livello comunitario.

## **6. Anticipazioni regolate dalla circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022**

Con DM 28 marzo 2022 n. 141203, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, gli Organismi pagatori sono stati autorizzati ad attivare la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al riguardo, si rammenta agli Organismi pagatori che hanno attivato le anticipazioni in questione di voler rendicontare l'intera somma erogata ai fini del rimborso FEAGA da parte della Commissione. Contestualmente, dal pagamento dell'anticipo FEAGA, l'Organismo pagatore dovrà trattenere al beneficiario, mediante compensazione, la somma già erogata a titolo di anticipazione di cui al sopra citato DM 28 marzo 2022 n. 141203.

## **7. Riduzione lineare del pagamento giovane agricoltore 2021**

Con riferimento al pagamento per il giovane agricoltore 2021, la circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022, in applicazione dell'art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond disponibile di € 71.482.435,00 ha fissato una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio in questione nella misura del 3,80%, in ragione del fabbisogno di spesa di € 74.305.310,95 comunicato dagli Organismi pagatori.

Successivamente, taluni Organismi pagatori hanno comunicato un fabbisogno di spesa aggiuntivo rispetto a quello riportato nella citata circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022, ammontante ad € 22.238.926,42 determinatosi in ragione dell'inclusione di giovani precedentemente non considerati, sulla base di comunicazioni di correzione di errori palesi di cui all'art.4 del Reg. (UE) n. 809/2014 relative ad agricoltori interessati alla correzione della domanda di aiuto 2021, in relazione allo specifico regime del giovane agricoltore.

Alla luce del fabbisogno aggiuntivo, la spesa complessiva per il regime in questione è rideterminata in € 96.544.237,37 (€ 74.305.310,95 di cui alla circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022 + € 22.238.926,42). Conseguentemente, si rende necessario rideterminare la percentuale di riduzione da applicare in termini di taglio alla premialità su tutte le erogazioni intervenute e che interverranno per il premio giovane 2021.

In particolare, in applicazione dell'art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond di € 71.482.435,00, visto il fabbisogno totale di spesa di € 96.544.237,37 la

riduzione dei pagamenti già eseguiti o che devono essere eseguiti per il premio giovane agricoltore per la campagna 2021 è rideterminata nella misura del 25,96%.

Si rappresenta, al riguardo, come già indicato al paragrafo 5 della citata circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022, che lo Stato membro ha l'obbligo di rispettare tutti i plafond di spesa previsti dalla Regolamentazione UE e nazionale, pertanto, anche successivamente alla conclusione dell'anno di campagna, l'Amministrazione ha il potere – dovere di modificare le proprie determinazioni in relazione alle attività eseguite.

Gli Organismi pagatori provvedono quindi al recupero del maggior premio erogato, sulla base della nuova percentuale di riduzione.

**IL DIRETTORE**

**(Dott.ssa Silvia LORENZINI)**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005

<Sf